



ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI AISI



L'anno 2022, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 16,30, in modalità telematica Skype (link <https://join.skype.com/BXUUeLyBXRtM>) si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria.

Gli associati presenti chiamano a presiedere la riunione la prof. Francesca d'Ambrosio, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed il prof. Boris Igor Palella, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

La Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero degli associati sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il foglio delle firme degli associati presenti rimane agli atti dell'Associazione.

La presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 2017)**

Prende la parola la Presidente che illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 2017).

La presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione "Ente del Terzo Settore" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione



L'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria Ente del Terzo Settore.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo statuto così come modificato che si allega al presente.

L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto in tutte le sedi opportune.

Alle ore 17.30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta

La Presidente

Prof. Francesca d'Ambrosio

Il Segretario

Prof. Boris Igor Palella



ATTO REGISTRATO IL 21/03/2023
SERIE 3 N. 191
Importo versato € 2000 in data 21/03/2023

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(Disposizione di Servizio n. 2623)





Statuto Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria

“Ente del Terzo Settore”

Art. 1 Denominazione

È costituita l'associazione denominata: Associazione Italiana di Storia dell'Ingegneria “Ente del Terzo Settore” (di seguito l'Associazione). L'utilizzo dell'indicazione di “Ente del Terzo Settore” è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Napoli e potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'organo amministrativo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Art. 3 Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, lettere e), g), i):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nell'ambito delle attività di interesse generale, l'Associazione si propone di:

- favorire la diffusione, la formazione, l'orientamento e la promozione della Storia dell'Ingegneria in tutti i suoi settori: dall'ingegneria civile alla più recente bioingegneria;
- promuovere lo svolgimento di attività di formazione, istruzione e innovazione didattica anche in collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e internazionali preposte, attività mirate a offrire occasioni per nuove opportunità di conoscenza e di affermazione dei diversi settori tecnico - scientifici ai soci e a tutti coloro che vi abbiano peculiare interesse;

- promuovere attività di formazione in senso lato, comprensiva della formazione professionale dei docenti, ingegneri, archivisti e storici;
- partecipare a istituti, consorzi, associazioni, cooperative o altri organismi aventi scopi simili, anche di tipo internazionale;
- fondare riviste e partecipare ad attività strumentali alla divulgazione delle informazioni relative a novità in ambito tecnico - scientifico.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo amministrativo è deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo amministrativo.

Art. 5 Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda senza discriminazioni di alcuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato/a. L'interessato/a può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di associato/a si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato/a dichiarato/a escluso/a, il/la quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al/alla presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il/la genitore/trice che sottoscrive la domanda rappresenta il/la

minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato/a minorenni.

Ogni associato/a purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato/a per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato/a ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato/a deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli/Le associati/e hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i/le soci/e e tra questi/e ultimi/e e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e non sono collegate alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati;
- organo amministrativo (consiglio direttivo);
- presidente;
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- collegio dei probiviri, se nominato.

Art. 7 Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti/e o rieletti/e nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 8 Assemblea degli associati

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'assemblea, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti/e gli/le associati/e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun/a associato/a anche a mezzo di delega scritta ad altro/a associato/a. Ogni associato/a non può rappresentare più di 3 associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i/le componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera su trasformazione, fusione, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 9 Funzionamento dell'assemblea degli associati

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche via e-mail), contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita a tutti/e gli/le associati/e almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli/delle associati/e in regola con il pagamento della quota associativa.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati/e iscritti/e nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato/a ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli/Le associati/e possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro/a associato/a, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli/delle associate aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle persone presenti. Le



deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza di coloro che sono presenti in assemblea, validamente costituita.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli/delle associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli/ delle associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli/delle associati/e.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- sia consentito al/alla presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli/alle intervenuti/e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei/delle suoi/sue membri/e), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al/alla presidente.

La maggioranza degli/ delle amministratori/trici è scelta tra le persone associate ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- redigere e approvare il regolamento interno dell'Associazione;
- determinare la quota associativa annuale;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli/delle associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli/delle associati/e;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione nel Comune in cui è situata.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il/la presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei/delle suoi/sue membri/e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal/dalla presidente o, in sua assenza, dal/dalla vicepresidente; in assenza di entrambi, dal/dalla consigliere/a più anziano/a.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il/la presidente e il/la segretario/a, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc.), a condizione che:

- il/la presidente possa accertare l'identità e la legittimazione delle persone intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle persone intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un massimo 11 membri/e nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro/a dell'organo amministrativo, e se nominato/a decade dal suo ufficio, l'interdetto/a, l'inabilitato/a, il/la fallito/a, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli/delle amministratori/trici è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato il/le membri/e dell'organo amministrativo possono essere rieletti/e.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un/una amministratore/trice, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del/della presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal/dalla

vicepresidente fino alla nomina del/della nuovo/a presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il/la presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

Art. 12 Compiti del/della presidente e del/della vicepresidente

Il/La presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il/La presidente è eletto/a dall'assemblea tra i/le propri/e componenti a maggioranza dei presenti.

Il/La presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei/delle presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il/la presidente convoca l'assemblea per la nomina del/della nuovo presidente.

Il/La presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il/La presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il/La vicepresidente sostituisce il/la presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato/a.

Art. 13 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, esso può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso, l'assemblea nomina un/a revisore/a legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i/le membri/e dell'organo di controllo siano iscritti/e al registro dei/delle revisori/e, questi/e possono altresì svolgere la funzione di revisori/e legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli/alle amministratori/trici notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'incarico di membro/a dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 14 Collegio dei probiviri

L'assemblea può nominare il collegio dei probiviri composto da tre membri/e scelti tra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i/le suoi/sue membri/e sono rieleggibili.

Il collegio dei probiviri è presieduto da un/a presidente eletto/a a maggioranza fra i/le suoi/sue componenti.

Il collegio dei probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati/e, tra questi/e e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al/alla giudice ordinario.

L'incarico di membro/a del collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 15 Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori/trice, associati/e, lavoratori/trice e collaboratori/trice, amministratori/trice e altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 17 Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 18 Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato/a dimissionario/a o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto/a al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 19 Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli/delle aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi/e, né a causa di morte.

Art. 20 Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli/delle associati/e entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 21 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un/a liquidatore/trice preferibilmente scelto/a tra i/le propri/e associati/e. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

